




SIC - IT20A0014 “Lancone di Gussola”
ZPS - IT20A0502 “Lanca di Gussola”



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) rappresentano le norme specifiche per il Sito in esame, ad integrazione di quanto previsto dal quadro di norme generali e particolari che rimangono comunque valide. Le presenti NTA si inseriscono nel quadro normativo direttamente sovraordinato in materia e cioè la d.g.r. n. 8/9275 dell'8 aprile 2009 che recepisce la normativa nazionale in materia di misure minime di conservazione delle ZPS applicandola al contesto regionale.

Le misure di gestione previste dal Piano di Gestione (PdG) per essere cogenti ed efficaci possono essere incorporate in altri piani di sviluppo territoriale oppure essere documenti a se stanti. Le regolamentazioni identificate nelle schede nel capitolo 5 del PdG verranno fatte salve dalle norme attuative degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa, quali in particolare il Piano di governo del territorio, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano di Indirizzo Forestale. Le presenti NTA contengono quelle norme, ritenute urgenti e subito attuabili, suggerite nel PdG e una volta approvate hanno priorità e risultano vincolanti.

Le disposizioni incluse nelle NTA sono il frutto di una fase di concertazione con i soggetti portatori di interesse e sono definite per assicurare la conservazione di habitat e specie presenti nel Sito in relazione alle peculiarità specifiche dello stesso. Come previsto dalla DGR 1791 del 25/01/2006 (Allegato E) il PdG è infatti adottato dall'Ente Gestore (EG), previa consultazione con gli enti locali territoriali interessati, pubblicato per 30 giorni consecutivi, con avviso sul BURL e su almeno due quotidiani; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine il piano adottato è trasmesso alla Regione, che esprimerà entro sessanta giorni il proprio parere vincolante. L'ente gestore approva definitivamente il Piano di Gestione.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono adottate e approvate congiuntamente con il PdG, in seguito potranno essere ulteriormente integrate o modificate in virtù dei risultati dei monitoraggi con approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale, indipendentemente dalla revisione del PdG.

Il presente regolamento si applica all'area compresa nei due Siti Natura 2000: SIC - IT20A0014 "LANCONE DI GUSSOLA" e ZPS - IT20A0502 "LANCA DI GUSSOLA", di seguito denominati nel complesso con il termine "Sito".

1 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi, che ricadono all'interno del Sito e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi localizzati all'esterno del Sito qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel Sito.

Il capitolo 7 della Relazione di piano del PdG descrive alcuni aspetti inerenti le procedure amministrative e tecniche a cui ci si dovrà attenere.

2 INTERVENTI NATURALISTICI, ATTIVITÀ AGRICOLA E SELVICOLTURALE

2.1 Interventi naturalistici delle zone umide

L'apertura, l'allargamento e il rimodellamento degli specchi d'acqua finalizzati alla gestione naturalistica, purché non a discapito di specie di piante o habitat inclusi in elenchi di protezione (l.r. 10/2008, allegati I, II e IV della Direttiva 92/43/CE e allegato I della Direttiva 2009/147/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la d.g.r. 7/4345 del 20 aprile 2001) o comunque di particolare interesse naturalistico-scientifico (come endemiti, relitti biogeografici o sistematici) sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'EG.

2.2 Attività selvicolturali

Le attività selvicolturali sono normate dai piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, nonché dalle prescrizioni provvisorie stabilite dall'art. 48 del r.r. 5/07.

L'impianto di nuove colture arboree, con la sola eccezione dell'impianto di pioppeti colturali, è subordinato all'autorizzazione dell'EG.

Nelle cenosi forestali relitte sono ammissibili gli interventi volti alla conservazione del bosco in tutti gli stadi evolutivi e al suo miglioramento nelle situazioni attualmente degradate dalla presenza di specie indesiderate. Particolare tutela è accordata alla vegetazione ripariale. Nelle aree boscate esistenti è vietato il rimboschimento artificiale, ad eccezione di ripristini a seguito di incendi.

Gli individui arborei secchi e quelli giacenti al suolo dovranno essere conservati sul posto: il taglio, l'asportazione o la rimozione degli stessi, fatti salvi gli interventi gestionali previsti e direttamente eseguiti dall'EG o dallo stesso autorizzati, e i casi in cui questi costituiscano intralcio alle normali pratiche agronomiche o pericolo per la pubblica incolumità, sono subordinati all'autorizzazione dell'EG. Devono altresì essere conservati, fatte salve le situazioni costituenti un reale pericolo per l'incolumità pubblica, gli individui arborei vetusti o che presentano cavità, nonché segni di nidificazione attuale o pregressa di specie di interesse comunitario.

Nelle formazioni erbacee naturali e seminaturali di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CE sono vietate le trasformazioni ambientali e i mutamenti di destinazione d'uso del suolo, compresi gli interventi di rimboschimento e imboschimento, inclusi quelli effettuati agli scopi di cui alla d.g.r. 8 marzo 2006, n. 8/2024, con la sola eccezione degli interventi compensativi ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 effettuati in formazioni seminaturali, nel rispetto della vegetazione erbacea tipica.

2.2.1 SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DI CUI È CONSENTITA LA MESSA A DIMORA

Nelle aree del Sito occupate da habitat di interesse comunitario e nelle formazioni arboree riparie del Luncone e delle aree di recente escavazione, nonché per il mantenimento delle arboreocolture da legno nei terreni già destinati a tale uso, la messa a dimora di specie arboree e arbustive è consentita solo in esecuzione degli interventi gestionali previsti dal PdG e direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati. Nelle restanti aree del Sito la messa a dimora di alberi e arbusti, fatti salvi gli interventi gestionali previsti dal piano e il mantenimento delle arboreocolture da legno nei terreni già destinati a tale uso, è consentita con specie autoctone e tipiche della zona, previa autorizzazione dell'EG: tale autorizzazione è richiesta anche per l'impianto di nuove arboreocolture da legno differenti dal pioppeto. L'elenco delle specie di cui è consentita la messa a dimora in dette aree è riportato di seguito:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinello
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	frangola
<i>Fraxinus excelsior</i> **	frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa</i> **	frassino ossifillo
<i>Juglans regia</i> *	noce comune
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus canadensis</i> *	pioppo canadese
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
<i>Prunus cerasifera</i>	mirabolano
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Rosa canina</i>	rosa canina
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Salix cinerea</i>	salice cinereo
<i>Salix purpurea</i>	salice rosso
<i>Salix triandra</i>	salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio

* solo in impianti colturali

** solo su indicazione dell'Ente gestore

L'utilizzo di altre specie, per accertata necessità di impiego, dovrà essere realizzato esclusivamente dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato.

2.3 Attività agricole

Nelle aree agricole sono consentite le normali operazioni agronomiche come pure il transito dei mezzi meccanici occorrenti all'attività agricola anche al di fuori delle strade o degli sterrati esistenti.

È fatto divieto di bruciare le stoppie e le paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati seminati, nonché le ramaglie di scarto degli impianti di arboricoltura, promuovendo l'impiego di tali biomasse per la produzione di compost e di biocombustibili, nonché per ogni altro uso per cui tali materiali risultino eco-compatibili; alternativamente tali biomasse, compatibilmente con la loro natura, potranno essere interrate. È prevista la possibilità di esecuzione degli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

In attuazione alle misure di incentivazione devono essere adottate misure efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle attività agricole, in particolare per quanto concerne le lavorazioni del terreno e il taglio dei pioppeti, lo sfalcio dei foraggi e la raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo.

È vietato l'impiego di diserbanti per l'eliminazione completa della vegetazione lungo le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna.

Sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e gestite a set-aside:

- garantire durante tutto l'anno la presenza di una copertura vegetale naturale (ovvero di piante spontanee e comunque non quelle della lista nera di cui all'art. 1, comma 3 della l.r. 10/2008) o artificiale (in questo caso l'EG può prescrivere la semina di specie autoctone, ad esempio miscugli da prato stabile o meglio fiorume);
- attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03; dette operazioni dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dall'EG e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

3 SCARICHI, DERIVAZIONI IDRICHE E INTERVENTI IDRAULICI

3.1 Scarichi idrici

Eventuali scarichi sono ammessi previa valutazione di incidenza.

3.2 Derivazioni

Le nuove concessioni di attingimento idrico nonché variazioni a quelle preesistenti all'interno del Sito o nelle aree esterne tali da comportare variazioni nell'assetto idrogeologico del Sito, siano essi da acqua superficiale che sotterranea, sono soggette a valutazione di incidenza, con procedura ordinaria o semplificata. Le richieste di derivazione idrica in corpi idrici riforniti direttamente tramite il colatore Riolo, canale deputato specificatamente a scopi irrigui, la valutazione di incidenza può essere assolta con procedura semplificata (PdG - Relazione di Piano al cap. 7.2).

3.3 Sistemazione idraulica ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

La progettazione di opere e manutenzioni idrauliche deve tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali dei corsi d'acqua, prevedendo l'uso di mezzi e tecniche ecocompatibili, capaci di coniugare le primarie esigenze idrauliche con quelle di tipo ecologico. Si dovrà tendere nel tempo a conservare una componente vegetale igrofila equilibrata, garantendo una soddisfacente officiosità idraulica.

Gli interventi devono favorire il massimo rispetto dei parametri caratteristici degli alvei, quali pendenza, sezione e granulometria dei materiali di fondo e delle sponde e devono salvaguardare o ripristinare le aree di esondazione e di divagazione e le connessioni con le unità ecosistemiche laterali, nonché ripristinare sezioni utili a favorire l'insediamento di idrofite ed elofite.

La realizzazione, la manutenzione e il ripristino di opere e manufatti devono di norma prevedere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

In tutte le situazioni caratterizzate dall'assenza o dalla frammentazione delle fasce ripariali arboree ed arbustive l'eventuale programmazione del contenimento della vegetazione acquatica sommersa ed emergente deve prioritariamente prevedere il ripristino e la ricomposizione di dette fasce e della loro funzione di ombreggiamento dell'alveo.

Deve essere data priorità agli interventi di controllo indiretto della vegetazione acquatica agendo sui fattori edafici che determinano lo sviluppo della stessa, quali la promozione delle buone pratiche agronomiche per limitare l'utilizzo di fertilizzanti e l'impianto di fasce tampone boscate o strisce erbacee lungo le rive ad azione filtro per limitare le contaminazioni con i carichi diffusi e ridurre l'irraggiamento solare, nonché il controllo degli scarichi.

Gli eventuali interventi di contenimento della vegetazione acquatica sommersa ed emergente sono programmati dall'autorità idraulica competente e, compatibilmente con le esigenze di polizia idraulica, tendenzialmente non devono configurarsi quali pratiche abituali; è tuttavia prefigurabile che gli interventi debbano essere programmati con una periodicità annuale al fine di risolvere gli effetti prodotti dai pronunciati aumenti della trofia determinati dal recapito di scarichi pubblici, anche se depurati, nonché le situazioni in cui per la protezione degli elementi soggetti a significativo rischio idraulico si renda necessario il ripristino di sezioni di deflusso utili a convogliare le portate di piena.

Gli interventi condotti devono prevedere l'utilizzo di benne falcianti (ovvero altra tipologia di barra falciante a uguale o minore impatto sulla fauna) ed il materiale vegetale deve essere raccolto alla sommità dell'argine. Preferenzialmente le attività dovranno essere svolte entro fine aprile.

Gli interventi di spurgo devono essere programmati e svolti in ragione della reale necessità di carattere idraulico, ecologico (asportazione di sostanza organica, riattivazione dei rapporti con l'acqua di subalveo, ecc.) e biologico (disponibilità di substrati ottimali per la crescita di una componente vegetale equilibrata ed idonei alle zoocenosi bentoniche ed alla riproduzione dei pesci litofili; formazioni di buche o zone a diversa profondità nell'alveo bagnato che offrano rifugio ai pesci; ecc.). Nel rispetto delle esigenze idrauliche è importante valutare i tempi di intervento che devono essere normalmente lontani dai cicli di riproduzione della fauna ittica residente e in generale della riproduzione della fauna; l'epoca concessa per tali interventi è pertanto limitata da ottobre a febbraio, coincidente peraltro col periodo in cui i Consorzi di Bonifica programmano gli interventi straordinari sulla rete. I mezzi impiegati, a seconda dei casi, possono essere pale meccaniche o pompe aspiranti.

Ogni intervento di controllo della vegetazione e spurgo condotto su tutto il tratto del colatore Riolo (interno ed esterno al Sito) deve essere comunicato attraverso la procedura semplificata di valutazione di incidenza (PdG - Relazione di Piano al cap. 7.2), specificando le forme di intervento e il tracciato interessato. Qualora le attività si ripetano immutate nel tempo per tipologia e luogo è possibile fornire una singola comunicazione con l'indicazione del periodo e della periodicità degli interventi.

Eventuali interventi di riprofilatura dell'alveo o di gestione dei sedimenti che prevedano l'ampliamento della sezione idraulica devono garantire un assetto finale caratterizzato da una sezione trasversale composita, da un profilo longitudinale articolato e da un tracciato corrispondente alla morfologia naturale tipica del corso d'acqua interessato.

4 RIPOPOLAMENTI, REINTRODUZIONI E CONTROLLO DELLE SPECIE FAUNISTICHE

Qualsiasi forma di reintroduzione o ripopolamento di specie faunistiche è vietata, fatti salvi gli interventi gestionali direttamente eseguiti dall'EG o dallo stesso autorizzati: le introduzioni di specie faunistiche non autoctone sono sempre vietate, come pure i ripopolamenti effettuati con individui il cui ceppo genetico è estraneo a quello degli individui presenti nell'area padana.

Le reintroduzioni, direttamente effettuate dall'EG o dallo stesso autorizzate, devono essere eseguite secondo i dettami della deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2001, n. 7/4345 [*Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia*].

Eventuali interventi di controllo delle specie non autoctone o anche autoctone appartenenti alla fauna vertebrata, direttamente eseguiti dall'EG, conformemente ai disposti delle leggi 394/91 e 157/92, ovvero dallo stesso autorizzati, devono essere attuati con metodi che prevedano la cattura o l'uccisione delle sole specie bersaglio. Ogni intervento di questo tipo dovrà peraltro essere sempre preceduto da uno studio specifico e da un programma di attuazione approvato dall'EG.

5 ATTIVITÀ ITTICO-VENATORIA

Nell'area umida del Lancone, costituita dall'estensione complessiva della zona umida comprensiva della porzione del canale Riolo che l'attraversa, la pesca è consentita esclusivamente sulle rive in fregio alla strada che dall'argine conduce alla Cascina Palazzo (via Bosco Donzelli), come previsto dal Piano Ittico provinciale ed individuato graficamente nella carta tematica (TAV 9 – Carta degli accessi e percorribilità; Carta delle regole).

6 ATTIVITÀ ANTROPICHE E FRUIZIONE DELL'AREA

6.1 Comportamento generale

Fatti salvi gli interventi di gestione e ripristino previsti dal presente piano di gestione e direttamente effettuati dall'Ente gestore o da esso espressamente autorizzati, nel Sito è vietato:

- danneggiare o asportare le strutture predisposte per l'osservazione naturalistica (capanni, schermi, pannelli didattici); asportare le strutture per la riproduzione degli uccelli (cassette nido) o per la raccolta controllata dei rifiuti (cestini portaimmondizie);
- accendere fuochi all'aperto o provocare incendi;
- costruire recinzioni fisse senza aver acquisito la valutazione di incidenza positiva dall'EG. È ammessa la realizzazione di delimitazioni di appezzamenti agricoli e di proprietà mediante la messa a dimora di siepi a verde con specie tipiche delle zone e previa autorizzazione dell'EG;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con lo svolgimento delle attività agricole, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- abbandonare o scaricare in alveo rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione d'uso dei suoli, valutati rispetto alla Tavola 4 "Carta d'uso del suolo", fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- la libera circolazione di animali domestici, fatto salvo per quanto previsto per la monticazione di bovini e ovi-caprini e da specifiche disposizioni sotto richiamate;
- fornire fonti di alimentazione artificiale alla fauna selvatica, sia in modo diretto, sia abbandonando rifiuti nell'ambiente;
- disturbare, danneggiare, catturare od uccidere qualsiasi specie di animale, salvo quanto previsto per l'attività ittico-venatoria, raccogliere e distruggere le loro uova, i loro nidi, tane o giacigli, nonché danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatti salvi le attività di ricerca scientifica, gli interventi previsti dal piano e gli interventi igienico-sanitari e di riequilibrio faunistico direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati;
- esercitare il pascolo, nonché transitare o stabulare greggi;

- raccogliere funghi;
- accedere negli specchi d'acqua e nei canneti con imbarcazioni, fatta eccezione per le esigenze di servizio e sorveglianza, per motivi scientifici eseguiti direttamente od autorizzati dall'EG, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli interventi gestionali eseguiti direttamente od autorizzati dall'EG. Specifiche autorizzazioni possono essere rilasciate a chi ne faccia motivata richiesta;
- effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- impiantare campeggi liberi o organizzati;
- installare cartelli o apporre manifesti pubblicitari al di fuori degli spazi appositamente individuati;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni ambientali incompatibili con le finalità istitutive del Sito o che possa comunque compromettere la conservazione degli habitat e specie previsti nel Sito.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti regole comportamentali:

- i cani devono essere condotti al guinzaglio ed essere strettamente sorvegliati;
- seguire e rispettare la sentinella, fatti salve le diverse disposizioni previste al successivo punto 1.2;
- gli animali rinvenuti feriti o morti devono essere segnalati alla Provincia.

6.2 Accessi, percorribilità e transito

Per garantire la tutela degli habitat, della flora e della fauna (soprattutto per non arrecare disturbo agli uccelli nidificanti e migratori) è necessario percorrere gli itinerari prestabiliti, che ne consentano l'osservazione ma non provochino la fuga degli animali.

Gli accessi e le percorribilità sono individuati graficamente nella cartografia tematica allegata alla relazione generale e sono rappresentati dalle strade consortili, interpoderali e da tutti i sentieri esistenti. La mappa della percorribilità può essere aggiornata in base all'esito del programma di monitoraggio (PdG - Relazione di Piano; cap. 8.12: intervento MR5) che prevede la valutazione dei percorsi e delle strutture (capanni di osservazione, schermature) più idonee all'osservazione della natura che minimizzino le interferenze negative con essa. In assenza di specifici accordi con i proprietari interessati la percorribilità sulle strade private è limitata e definita dalle norme in materia.

L'accesso e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche o di uso pubblico viene consentito solamente per esigenze connesse all'esercizio delle attività agricole e selvicolturali, per l'esecuzione di interventi previsti dal piano e direttamente eseguiti dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzati, per l'accesso ad abitazioni ed edifici rurali isolati, per interventi di protezione civile, e nei casi particolari direttamente autorizzati dall'EG: è garantito il diritto di accesso ai proprietari o gestori dei terreni collocati nel Sito anche con mezzi meccanici al fine di consentire lo svolgimento delle normali pratiche agronomiche.

Le visite all'area protetta sono consentite al pubblico tutto l'anno utilizzando esclusivamente i percorsi appositamente individuati e riportati nella rappresentazione grafica allegata alla presente relazione, salvo diversa disposizione anche temporanea dell'Ente gestore e fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata.

La percorribilità pedonale al di fuori dei tracciati predisposti è consentita esclusivamente durante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica preventivamente autorizzate, di visite guidate organizzate dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzate, di interventi gestionali, di operazioni di vigilanza e in altri casi particolari direttamente autorizzati dall'Ente gestore.

È vietato l'uso di quad, moto e di tutti i mezzi motorizzati al di fuori delle piste agro-silvopastorali ad eccezione dei mezzi agricoli; l'uso di mountain-bike è consentito lungo i sentieri, è vietato uscire da tali tracciati.

Qualora le attività sportive, fruibili e ricreative prevedano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento è subordinato all'autorizzazione dell'Ente gestore.

L'EG ha la possibilità di limitare o regolamentare la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o ancora per motivi di sicurezza.

6.3 Attività didattiche

La fruizione didattica è consentita e favorita in tutto il Sito negli ambiti spaziali e temporali di cui al punto 6.2 delle presenti NTA [*Accessi e delle percorribilità*]. Il transito al di fuori dei tracciati predisposti è consentito esclusivamente durante lo svolgimento di visite guidate organizzate dall'EG o dallo stesso autorizzate.

6.4 Attività di ricerca scientifica

L'EG promuove e agevola le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio tutelato: l'osservazione scientifica è libera come pure sono ammesse le ricerche scientifiche che non comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, ovvero che non prevedano il disturbo o la cattura degli animali selvatici, la raccolta o la distruzione dei loro nidi, tane o giacigli, il danneggiamento del loro ambiente, la raccolta o il danneggiamento della flora spontanea.

Il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca organica e programmata, con o senza prelievi in natura e in deroga alla regolamentazione del PdG, è tenuto a farne precisa richiesta all'EG, fornendo un dettagliato programma dell'indagine in progetto e precisando lo scopo dello studio, la descrizione delle attività di campagna, l'indicazione qualitativa e quantitativa dell'eventuale materiale prelevato in natura, nonché l'elenco e la qualifica dell'eventuale personale coinvolto sotto la propria responsabilità (ad esempio per tesi di laurea); a tale documentazione dovrà altresì essere allegato il *curriculum vitae* del ricercatore che ne comprovi la specifica esperienza scientifica.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'EG che ha la facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore violi le prescrizioni in essa contenute, nonché le norme in vigore nel Sito per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

A ricerca conclusa il ricercatore deve comunicare i risultati della stessa all'EG: dopo la loro pubblicazione, o comunque dopo il loro utilizzo da parte del ricercatore, l'EG potrà utilizzare i dati per fini didattici o gestionali, con il solo obbligo di citarne la fonte e l'autore.

L'EG può promuovere o predisporre programmi di ricerca imperniati sul territorio del Sito con enti pubblici o soggetti privati: l'attuazione di tali programmi sarà oggetto di specifiche convenzioni.

È fatto obbligo di divulgare con discrezione le notizie che possano consentire la localizzazione di specie rare o minacciate.

6.5 Altre attività antropiche

È vietato sull'intero territorio del SIC/ZPS:

- apportare alterazione degli alvei e delle sponde, ad eccezione di lavori di sistemazione debitamente autorizzate e assoggettate a Valutazione di Incidenza ovvero di quelli con finalità naturalistiche previste nel Piano;

- edificare nuove strutture civili – industriali – turistiche;
- realizzare impianti eolici, ad eccezione di quanto sotto riportato, e linee elettriche aeree;
- organizzare manifestazioni, gare o altri eventi comportanti l'utilizzo di mezzi a motore.

La realizzazione di eventuali nuove linee elettriche o simili dovrà essere interrata; le linee e i cavi sospesi presenti dovranno, possibilmente nei prossimi cinque anni a partire dall'approvazione del piano di gestione, essere interrati o dotati di idonei segnalatori al fine di evitare impatti da parte dell'avifauna.

La realizzazione di impianti microeolici può essere prevista previa verifica di compatibilità ambientale, mediante la procedura di Valutazione di Incidenza.

7 REVISIONE DEL PIANO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Alcune parti del Piano di Gestione sono passibili di variazioni in funzione dell'evoluzione del contesto ambientale e normative e dello stato di attuazione delle azioni di piano. Tali parti non costituiscono variazioni sostanziali dell'assetto pianificatorio inteso come obiettivi e strategie di gestione.

A seguito di tali variazioni le Norme Tecniche di Attuazione, il Quadro Conoscitivo e le Azioni di Piano possono essere sottoposte a verifiche e/o revisioni periodiche, valutate in base ai risultati dei monitoraggi, all'esito delle azioni stesse e/o ad esigenze di conservazione di habitat e specie.

8 SANZIONI

In caso di violazione alle disposizioni delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

Per quanto non previsto da tali disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 Euro, come stabilito dagli articoli 7 e 7bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

Gli organi di vigilanza competenti vigilano sulla corretta applicazione delle presenti norme.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi statali, regionali e provinciali vigenti.